



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ,
FILIPPIN, GINETTI e LO GIUDICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2014

Disposizioni per la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di mantenimento degli uffici dei giudici di pace

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, sebbene abbia una portata circoscritta, intende porre rimedio alla situazione di disagio che si è venuta a creare a seguito dell'adozione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, avvenuta per delega della legge 14 settembre 2011, n. 148, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari).

Il citato decreto legislativo ha operato la riduzione degli uffici del giudice di pace individuando, in apposita tabella, quelli da sopprimere. La legge di delega, tuttavia, alla lettera o) del comma 2 dell'articolo 1, prevedeva che entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, potessero richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali

sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo.

Era anche previsto, alla successiva lettera p), che, scaduto il termine di sessanta giorni, il Ministro della giustizia avrebbe provveduto ad apportare le modifiche conseguenti e necessarie entro i successivi dodici mesi.

È accaduto che molti comuni non abbiano presentato la richiesta per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace per la difficoltà di consorziarsi entro il termine indicato o per la difficoltà di reperire i fondi necessari in un momento di crisi o, ancora, per l'impossibilità di provvedere a causa di commissariamento dell'ente locale interessato.

Si tratta quindi di superare dette difficoltà, consentendo ai comuni o consorzi di comuni interessati di presentare la loro richiesta per rispondere all'esigenza diffusa di mantenere i presidi esistenti, lasciando i relativi oneri a carico degli enti interessati e perseguendo altresì l'obiettivo di far sentire le istituzioni presenti e più vicine ai cittadini.

In tal senso, il presente disegno di legge intende riaprire i termini per dare modo ai comuni che si erano trovati nelle condizioni di impossibilità a farlo nei tempi previsti, di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace accollandosi i relativi oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di mantenimento degli uffici del giudice di pace)

1. Entro il termine perentorio del 31 marzo 2015 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è stata disposta la soppressione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che è messo a disposizione dagli enti medesimi.

2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al comma 1, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

3. In pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 le procedure di trasferimento degli uffici sono sospese.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

